

Rassegna stampa del

28 Aprile 2014



Riparte dall'edilizia l'assedio ai falsi autonomi

Nel mirino degli ispettori le collaborazioni «fittizie» e le partite Iva fasulle nel settore delle costruzioni

Francesca Barbieri
Valentina Melis

■ Nel mirino finiranno le collaborazioni a progetto non genuine e le partite Iva fasulle dell'edilizia. Dopo l'annuncio, arrivato all'inizio del mese dal ministro Giuliano Poletti, di voler intensificare il contrasto ai rapporti di lavoro subordinato mascherati da co.co.pro. e partite Iva, ai capi dei servizi di ispezione delle direzioni territoriali del Lavoro sono arrivate le prime indicazioni verbali dai vertici di via Veneto.

Sono due le direttrici da seguire, che richiamano le istruzioni fornite agli ispettori nel 2012 in altrettante circolari. Da un lato, dovrà essere applicata puntualmente la stretta sui contratti a progetto introdotta dalla riforma Fornero del 2012, che ha trovato le indicazioni operative nella circolare 29/2012.

Nella circolare sono individuate come esempio 19 mansioni difficilmente inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione a progetto, per le quali gli ispettori devono ricondurre il rapporto nell'alveo della subordinazione. Tra queste figurano quelle di baristi e camerieri, estetiste e parrucchieri, istruttori di autoscuola, magazzinieri, muratori e qualifiche operaie dell'edilizia, prestazioni nei call center per servizio in

so di ricorso di una delle due parti, potrà poi qualificare diversamente il rapporto.

Dall'altro lato, i fari sono puntati sul settore edile. La circolare 16 del 2012 ha affrontato il problema dei "falsi autonomi", ritenendo che alcune attività - manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione dell'amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o dall'appaltatore

LE FORZE IN CAMPO

Sono poco più di 3 mila gli incaricati delle verifiche: nel «Destinazione Italia» la possibilità di realizzare 250 nuovi ingressi

- non possano essere svolte in autonomia. Il dato Istat (riferito al 2011) da cui il provvedimento prendeva le mosse è il numero dei lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere senza personale alle proprie dipendenze, che risultava addirittura superiore a quello dei lavoratori subordinati o comunque impiegati come operai edili.

L'obiettivo delle nuove indicazioni, che arrivano in concomitanza con l'ultimo giro di boa in Parlamento del Dl 34/2014 sui contratti

a termine, è intensificare gli interventi di contrasto al lavoro irregolare e dare più consistenza alle statistiche sulle posizioni lavorative ricalificate dagli ispettori perché non genuine: nel primo trimestre di quest'anno, sono state poco meno di duemila, di cui 522 relative a partite Iva. I controlli possono contare sulle forze, in realtà limitate, degli ispettori del lavoro: erano 3.095 nel 2013 (in calo rispetto ai 3.156 del 2012) e dovrebbero essere integrati nel prossimo triennio con altri 250, in base a quanto stabilito dal decreto «Destinazione Italia» (Dl 145/2013), che a questo scopo destina, per il 2014, cinque milioni.

«Ai controlli - osserva Marco Leonardi, docente di Economia politica alla Statale di Milano - bisogna però "abbinare" un'alternativa, visto il numero elevato di partite Iva in Italia: per i giovani, ad esempio, sarebbe necessario semplificare quanto più possibile il contratto di apprendistato e renderlo davvero appetibile, mentre il testo della legge di conversione del decreto lavoro uscito dalla Camera va nella direzione opposta, con la reintroduzione dei vincoli sulla formazione».

L'Italia, infatti, è al top della graduatoria europea per lavoratori in proprio (gli *own-account workers*, autonomi senza dipendenti): quasi 3,5 milioni (1,3 con

meno di 40 anni) secondo un'elaborazione del Centro studi Data-giovani sull'archivio Eurostat. Come dire il 16% di tutti gli occupati, rispetto a una media dell'area euro del 9,6%, al 5,6% di Germania e Svezia e al 6,4% della Francia.

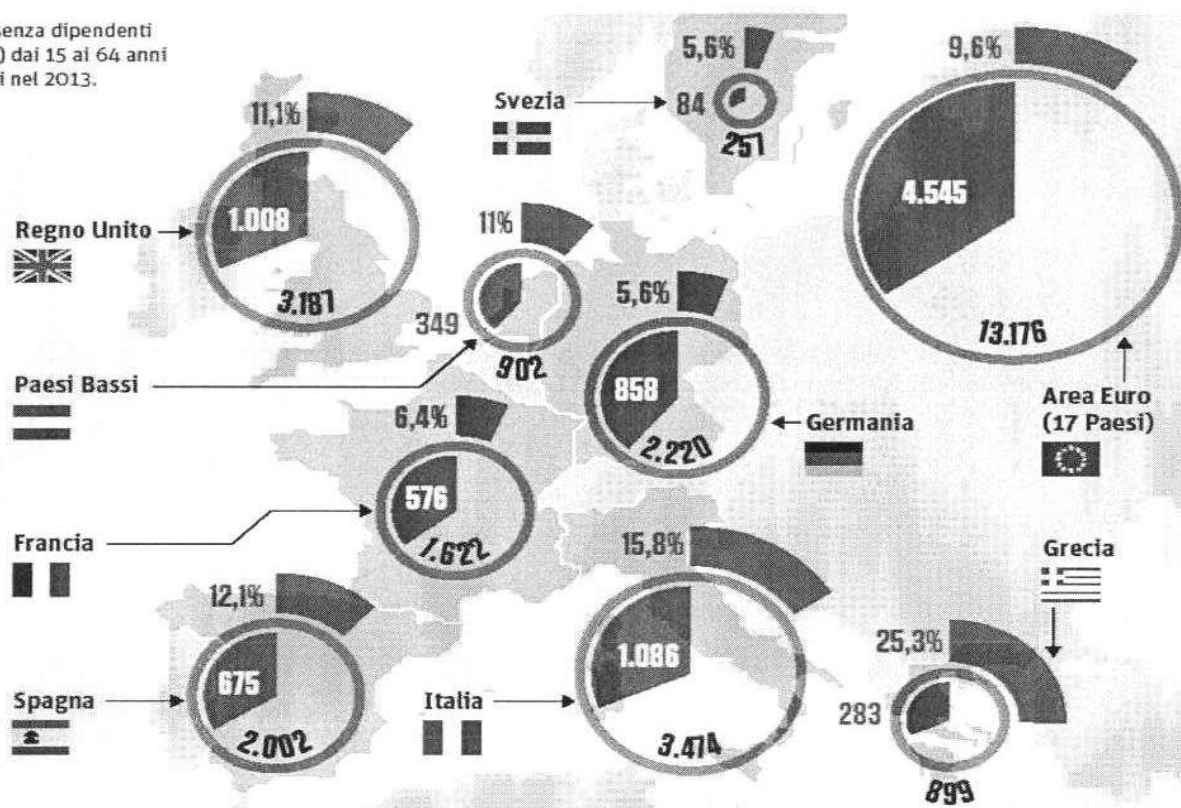
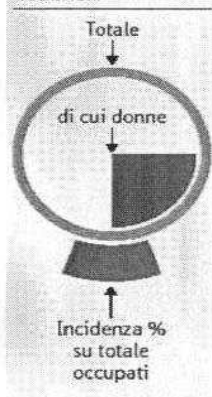
Un record che resiste nonostante la crisi abbia arrestato l'exploit degli autonomi: rispetto al 2008 si è registrato un calo del 7% e guardando agli ultimi dati disponibili dal dipartimento delle Finanze emerge che i primi due mesi del 2014 registrano nel complesso una riduzione di quasi il 6% nel numero di aperture di nuove partite Iva rispetto allo stesso periodo del 2013. La contrazione, evidenziata in tutte le classi d'età, è da attribuire in larga parte alla forte flessione dei nuovi autonomi fino a 35 anni (-7,4% sul 2013), che continuano comunque a rappresentare quasi 4 nuove partite Iva su 10. Per quanto riguarda la struttura delle attività economiche in cui è più diffuso il lavoro in proprio, l'Italia mostra una situazione "sbilanciata" rispetto alla media europea (5% in più) nel commercio e nelle attività professionali (che sono in entrambi i casi il 21% circa dei lavoratori in proprio). Terzo settore a maggior diffusione è proprio l'edilizia, dove si conta il 12,1% degli *own-account workers* con meno di 50 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al vertice in Europa

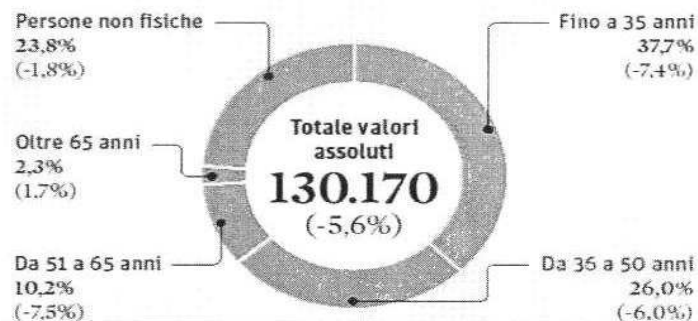
Lavoratori in proprio senza dipendenti (own-account workers) dai 15 ai 64 anni in alcuni Paesi europei nel 2013. Dati in migliaia

LEGENDA



LE NUOVE APERTURE

Aperture di partita Iva nel periodo gennaio-febbraio 2014 per classe d'età e confronto con lo stesso periodo del 2013



I SETTORI CON PIÙ PARTITE IVA

Aperture di partita Iva nel periodo gennaio-febbraio 2014 per settore di attività e incidenza % sul totale

Classe d'età	Gennaio-febbraio 2014	
	Valori assoluti	Incidenza %
Commercio	28.599	22
Attività professionali e tecniche	23.903	18,4
Costruzioni	11.279	8,7
Agricoltura	10.182	7,8
Alloggio e ristorazione	9.491	7,3
Sanità e assistenza sociale	9.342	7,2
Altre attività di servizi	7.112	5,5

Fonte: elaborazioni Datagiovani su dati Dipartimento delle Finanze ed Eurostat

FOCUS DE CRETO RENZI

3 | Le misure per le imprese



IRAP GIÙ DEL 10% A PARTIRE DAL 2014

Benefici per le imprese che calcolano l'acconto con il previsionale

Luca Galati

Il taglio dell'Irap riduce il carico fiscale anche per le imprese in perdita. La riduzione del tributo regionale attuata dal Dl 66/2014, produrrà minori esborsi fiscali anche per le società con risultati negativi, che pagano Irap per effetto della indeducibilità del costo del personale e degli oneri finanziari. Cambiano le regole per l'imposta sulla rivalutazione e per la fiscalità dei terreni agricoli montani e degli impianti fotovoltaici in agricoltura.

Scende il «tax rate»

La riduzione media del 10% dell'imposta regionale (dal 3,9% al 3,5% per le imprese industriali e commerciali e per i professionisti) comporta un'ulteriore discesa del tax rate nominale delle società di capitali dal 31,4% del 2013 al 31% dal 2014 in poi.

Tuttavia, la somma delle aliquote nominali (Ires 27,5% e Irap 3,5%) non è indicativa del carico effettivo che grava sull'utile lordo di un'impresa, a seguito degli oneri indeducibili dal reddito imponibile. Ciò è vero in particolare per l'Irap, tributo che - a seguito dell'irrilevanza dei costi per il personale, delle perdite su crediti e degli oneri finanziari - risulta dovuto anche da parte di imprese con bilanci in perdita.

Per questo motivo, la riduzione

del 0,4% dell'aliquota nominale vale molto di più in termini di abbattimento del tax rate effettivo delle imprese italiane, contribuendo ad avvicinare questo indicatore a quello di altri Paesi europei.

La riduzione dell'Irap, che nasce come modalità di riduzione del cuneo fiscale sul versante del datore di lavoro, è in realtà un taglio generalizzato, in quanto gioverà anche a società che non hanno dipendenti, il cui imponibile è composto esclusivamente da risultato operativo e oneri finanziari. Per le imprese con lavoratori subordinati, il taglio dell'Irap servirà in ogni caso ad avvicinare la retribuzione lorda (che, in quanto indeducibile, comporta un pagamento di imposta regionale anche in caso di perdita fiscale) al costo sostenuto dal datore di lavoro. Il minor onere è sempre dello 0,40% e dunque, ad esempio, per una retribuzione annua lorda di 30mila euro, si tratta di circa 120 euro.

Accenti storici immutati

Il Dl 66/2014 prevede un passaggio graduale alla aliquota del 3,50% (o alle altre diverse percentuali previste per altri settori, come indicato nell'altro articolo in pagina). Nel calcolo degli accenti previsionali di giugno e novembre 2014, infatti, occorre determinare l'Irap con

una aliquota intermedia del 3,75% (si vedano gli esempi a fianco). Ciò significa che chi utilizza invece il metodo storico (ritenendo di non avere minori imposte da liquidare per l'anno in corso) non deve modificare i propri conteggi, versando l'acconto 2014 sulla base dell'Irap dovuta per il 2013.

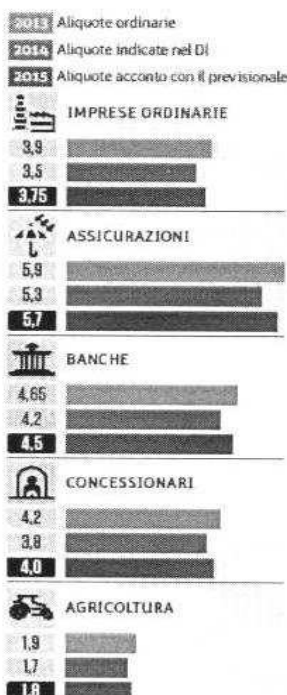
Rivalutazione, meno appeal

Il decreto Irpef interviene anche sulle modalità di pagamento delle imposte sostitutive dovute da parte delle imprese che hanno rivalutato i beni nel bilancio 2013 secondo quanto previsto dalla legge di stabilità (legge 147/2013). Viene cancellato il versamento in tre rate annuali senza interessi, sostituito da un pagamento integrale a giugno 2014 in coincidenza con il saldo delle imposte sui redditi dell'anno precedente.

Si tratta di un'anticipazione che spiazza in particolare quelle imprese che avevano adottato la rivalutazione con finalità prevalentemente civilistiche e dunque per evidenziare correttamente i maggiori valori del proprio patrimonio. La necessità di effettuare tutto il versamento a giugno potrebbe costringere queste società - in carenza di liquidità - a rielaborare i bilanci stornando la rivalutazione. Il che non solo neutralizzerà l'impatto della misura,

Le aliquote

L'Irap applicabile ai diversi tipi di impresa. Dati in %



ma potrebbe addirittura comportare riduzioni di gettito rispetto a quanto stimato in base alla legge originaria.

Nel rifare i calcoli di opportunità, le imprese dovranno inoltre considerare che la riduzione dell'Irap comporta un ulteriore abbattimento del (già modesto) appeal della rivalutazione. Per i beni ammortizzabili, il confronto è ora tra un pagamento del 16% a giugno 2014 e un recupero del 31% (contro il precedente 31,4%) in termini di ammortamenti, da giugno 2017 (saldo imposte esercizio 2016) in avanti.

Le altre novità in arrivo

Novità in arrivo anche per l'Imu dei terreni agricoli in zone montane (introdotta in modo differenziato in base ad un successivo Dm) e per l'imposizione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuata dagli imprenditori agricoli.

L'estensione degli F24 telematici, prevista dall'articolo 11 del Dl 66/2014, interessa solo marginalmente i titolari di partita Iva che già non potevano utilizzare i modelli cartacei. Dal 1° ottobre, in particolare, l'obbligo di Entratel o Fisconline (in luogo dell'home banking) vale per gli F24 a saldo zero a prescindere dal tributo o dall'importo compensato.

© RIFORMAZIONE RISERVATA

1 | VERSAMENTI IRAP



Restano confermate le correzioni regionali

L'articolo 2 del Dl 66/2014 interviene per ridurre il peso fiscale dell'Irap sopportato dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La disposizione introduce a regime fin dal periodo d'imposta 2014, l'abbattimento, nella misura del 10% (circa), delle aliquote Irap. In particolare, per la generalità dei contribuenti, l'aliquota del 3,9 si riduce al 3,5 per cento; per le imprese concessionarie di opere e diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, l'aliquota passa da 4,20 al 3,80 per cento; per banche e società finanziarie si riduce dal 4,65 al 4,20% e per le imprese di assicurazione dal 5,90 al 5,30 per cento. La riduzione si applica anche agli esercenti attività agricola per i quali la nuova aliquota è dell'1,70 per cento. Restano esclusi dal beneficio i soggetti che determinano l'imposta con il metodo retributivo.

Le nuove previsioni interessano anche le aliquote che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dell'autonomia loro concessa dalla legislazione vigente, hanno variato, sia in aumento che in diminuzione. Questo significa che per individuare la corretta aliquota applicabile al 2014, le aliquote vigenti devono essere rideterminate con un procedimento automatico in

base al quale la variazione adottata dagli enti, rispetto alle previgenti aliquote base, va sommata algebricamente alle nuove misure previste dal decreto. Esemplificando, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata fissata - in forza di disposizioni legislative regionali - in misura pari a 4,82 per cento ($3,9 + 0,92$), questo valore va ricalcolato per il 2014, mantenendo inalterata la variazione adottata dello 0,92 per cento e sommando quest'ultima al nuovo valore base del 3,5% ($3,5 + 0,92 = 4,42$ per cento).

Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica è contestualmente prevista, per il solo 2014, l'esclusione dell'applicazione delle nuove aliquote ai fini del calcolo dell'acconto Irap secondo il metodo previsionale. A questo scopo, infatti, il decreto impone

ATTENTI A

Per il 2014, chi utilizza il metodo previsionale per il calcolo degli acconti deve utilizzare delle aliquote base intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove. Per la maggioranza dei contribuenti l'aliquota intermedia è del 3,75 per cento

l'utilizzo di aliquote base intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove. L'aliquota intermedia, per la generalità dei contribuenti, è del 3,75 per cento. Chi decide di ridurre l'Irap da pagare sin dal versamento degli acconti 2014 di giugno e novembre dovrà utilizzare queste aliquote intermedie. Di conseguenza, riprendendo il caso precedente, laddove per effetto di interventi normativi da parte degli enti territoriali sia stata fissata la medesima aliquota del 4,82 per cento ($3,9 + 0,92$), i soggetti interessati a calcolare l'acconto Irap, per l'anno 2014, secondo il metodo previsionale, dovranno attenersi alle regole sopra descritte e applicare la variazione già adottata dello 0,92 per cento alla misura prevista ad hoc dal decreto per l'acconto previsionale, pari al 3,75 per cento. Pertanto, circa la percentuale applicabile alla generalità di contribuenti, l'acconto dovrà essere determinato con un'aliquota pari a 4,67% ($3,75 + 0,92$).

È confermato, per via normativa, il limite massimo, pari a 0,92 per cento, entro cui Regioni e Province autonome hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'Irap.

Questo limite, originariamente stabilito all'1% dall'articolo 16, comma 3, del Dlgs 466/1997, è stato successivamente ridotto, in via interpretativa, allo 0,92% (risoluzione 13/DF/2008), in risposta a esigenze di coerenza sistematica con le aliquote modificate a partire dal 2008.

Alessandro Bernardini
Luca Miele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

A CURA DI **Mario Cerofolini**

Il calcolo dell'Irap 2013 e 2014 per una società di capitali, ipotizzando un andamento decrescente dell'imponibile

Metodo di calcolo	Irap dovuta per il 2013	Acconto Irap 2014		Irap dovuta per il 2014	
	Regole ordinarie	Metodo storico	Metodo previsionale	Prima del Dl Renzi	Con il Dl Renzi
Base di calcolo o Ipotetico Imponibile Irap (euro)	947.500	947.500	758.000	742.640	742.640
Aliquota (%)	3,9	3,9 (*)	3,75 (*)	3,9	3,5
Importo dovuto (euro)	36.953	37.507	28.851	28.963	25.992

Nota: (*) acconto 2014 calcolato al 101,5% dell'importo dovuto per la maggiorazione ex articolo 1 Dm 30 novembre 2013

Lavoro. L'Istituto ha definito nel 14,17% il valore della riduzione introdotta dalla legge di stabilità - In campo risorse per un miliardo

Premi Inail, debutta lo sconto

Entro il 16 maggio le aziende sono chiamate all'autoliquidazione 2013-2014

PAGINA A CURA DI
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

Al debutto la riduzione dei premi Inail disposta dalla legge di stabilità 2014. Il conteggio del premio 2013-2014 è entrato nella fase finale: il 16 maggio scadono i termini dell'autoliquidazione e del pagamento degli altri premi speciali anticipati (Dl 4/2014).

Il rinvio della scadenza canonica (fissata al 16 febbraio di ogni anno) è stato disposto dalle note dell'Istituto del 23 gennaio e del 3 febbraio, per consentire di applicare la riduzione dei premi introdotta per quest'anno dall'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013.

Con la determina numero 67 dell'11 marzo, l'Inail ha definito le modalità e la misura dello sconto previsto: la riduzione è del 14,17% e si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi speciali unitari delle polizze artigiani e ai premi relativi all'assicurazione raggi X e sostanze radioattive.

Per la verifica da parte dell'Inail della sussistenza dei requisiti per lo sconto, sono stati fissati criteri differenziati in base all'inizio delle lavorazioni.

Per le polizze dipendenti aperte da oltre un biennio, la riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2012: per ogni voce di rischio, si confronta il

tasso applicabile medio del triennio 2010/2012 e il tasso di tariffa. La riduzione spetta se il primo è inferiore o pari al secondo ed è applicata automaticamente anche per il premio supplementare silicosi.

Se invece la polizza dipendente è stata aperta dopo il 3 gennaio 2012, lo sconto si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentino o abbiano già presentato, nel biennio, l'istanza telematica (20 Mat). Se il primo biennio scade tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine per presentare l'istanza è rinviato al 30 giugno: anche in questo caso, l'agevolazione è applicata automaticamente al premio supplementare silicosi.

Per le polizze artigiani, le imprese di navigazione, gli assicurati nella gestione agricoltura e i soggetti assicurati nella gestione medici radiologi e i soggetti esposti alle sostanze radioattive, la riduzione si applica alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio: per ogni voce si confronta l'indice di gravità aziendale della classe di rischio di riferimento annuale e l'indice di gravità medio della stessa classe di rischio, calcolato con riferimento al triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. Lo sconto spetta se il primo indice è inferiore o pa-

ri al secondo; se invece la lavorazione è iniziata dopo il 3 gennaio 2012, valgono le regole descritte per le polizze dipendenti.

L'accoglimento per il 2014 dell'istanza 20 Mat per le lavorazioni presenti nella polizza dipendenti - per i titolari sia di polizza dipendenti, sia di polizza artigiani - comporta l'applicazione della riduzione anche alle lavorazioni presenti in quella «artigiani».

Lo sconto del 14,17% si applica a tutti i premi e i contributi di competenza dell'Inail: la riduzione opera sul premio finale dovuto, al netto degli altri sconti e agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni già previste in base al settore di appartenenza. All'importo del premio o contributo così definito, si sommano le eventuali addizionali. Lo sconto fissato per ciascun anno si applica sia alla rata anticipata, sia al relativo conguaglio.

Sul sito Inail i servizi telematici per l'autoliquidazione sono stati aggiornati per poter applicare la riduzione: le nuove basi di calcolo riportano gli elementi utili al conteggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

I documenti Inail sull'autoliquidazione
www.ilssole24ore.com/norme/documenti

La dilazione. La seconda e la terza rata scontano il 2,08% di interessi

I pagamenti rateali distribuiti su tre date

Il rinvio al 16 maggio 2014 del termine per pagare l'autoliquidazione e per presentare le dichiarazioni delle retribuzioni comporta una serie di adempimenti per il datore di lavoro.

Entro questa data, usando le nuove basi di calcolo predisposte dall'Inail (dove è stata indicata la riduzione prevista dalla legge 147/2013), si dovrà calcolare il premio anticipato per il 2014 - in base alle retribuzioni effettive del 2013 - e il conguaglio per il 2013; conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive; pagare il premio di autoliquidazione usando il modello F24 o F24 Enti pubblici; presentare la dichiarazione telematica delle retri-

buzioni (comprensiva dell'eventuale pagamento a rate) e la domanda di riduzione del premio artigiani (in presenza dei requisiti previsti), tramite i servizi telematici «Invio dichiarazioni salari» o «Alpi online».

Anche il termine per inviare le comunicazioni di riduzione delle retribuzioni presunte è stato spostato al 16 maggio 2014.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi, il nuovo termine del 16 maggio ha sostituito quello del 17 febbraio, sia per versare i premi ordinari e i premi speciali unitari artigiani dell'autoliquidazione «902014» (in un'unica soluzione, o la prima rata), sia il termine per pagare i premi speciali anticipati per il 2014 (inclusi quelli in rate mensili e trimestrali,

relativi a polizze scuole, apparecchi radiologici, sostanze radioattive, pescatori, facchini, che avevano scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014). Il rinvio dell'autoliquidazione ha comportato anche lo slittamento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'Inail, mentre non sono stati interessati dal posticipo i premi per i lavoratori somministrati relativi al quarto trimestre 2013.

Il premio di autoliquidazione, su richiesta degli interessati, può essere pagato anche a rate. Per effetto del rinvio al 16 maggio, quest'anno sono previste solo tre rate così suddivise: prima rata al 16 maggio pari al 50% del premio, senza interessi; seconda rata al 16 agosto pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto con interessi; terza rata al 16 novembre pari al 25% del premio, con interessi. Il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è del 2,08 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vademecum

L'APPLICABILITÀ E LE ESCLUSIONI



La riduzione del premio Inail prevista dalla legge 147/2013 si applica a tutti i premi e contributi previsti dal Testo unico delle norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si applica anche ai premi per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione di raggi X e sostanze radioattive. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti per colf e badanti, apprendisti, lavoro accessorio e casalinghe.

QUANDO SCATTA LO SCONTO



I soggetti assicurati da oltre un biennio beneficiano dello sconto del 14,17% sulle lavorazioni per le quali, nel 2014, l'Inail abbia comunicato un tasso applicabile di misura pari o inferiore al tasso medio delle tariffe vigenti. Ai soggetti non assicurati da oltre un biennio, lo sconto spetta se dimostrano l'osservanza delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IMPRESE CON PREMI SPECIALI



I soggetti che assolvono l'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese della navigazione, assicurati nella gestione agricoltura e assicurati nella gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, hanno lo sconto, nel 2014, se l'Inail ha calcolato un indice di gravità aziendale inferiore o uguale all'indice di gravità medio di categoria.

LA CUMULABILITÀ



Lo sconto per il 2014, pari al 14,17% (nel limite di un miliardo di euro) è cumulabile con altre eventuali riduzioni spettanti all'impresa. Si calcola sul premio finale dovuto, al netto degli altri sconti di cui il soggetto già beneficia; sull'importo così definito operano le eventuali addizionali. La percentuale di riduzione si applica sia alla rata anticipata 2014, sia al conguaglio 2014, da calcolare nel 2015.

IL RINVIO DEL PAGAMENTO



Il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituisce il termine del 17 febbraio 2014 per versare tramite F24 e F24EP i premi ordinari e i premi speciali unitari artigiani, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, in caso di versamento rateale. In questa ipotesi, il premio dovrà sempre essere diviso in 4 rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio.

IL SALDO A CREDITO



Il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro può essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, se non iscritti a ruolo. L'eventuale credito rimanente si può usare per pagare quanto dovuto ad altre amministrazioni. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, è necessario verificare, con l'Istituto, l'effettiva sussistenza del credito.

I benefici nei settori

Via libera al cumulo con altre agevolazioni

Oltre allo sconto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, ci sono altre riduzioni del premio assicurativo legate al settore di attività o a particolari assunzioni.

La riduzione contributiva del premio per il settore edile è dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2013. L'agevolazione riguarda i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori se sono in regola con i versamenti a Inail, Inps e Casse edili.

Lo sconto non si applica per i datori di lavoro che hanno avuto condanne definitive per violazione della normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, per cinque anni dalla sentenza. Per godere dell'agevolazione, oltre ad aver presentato il «Durc interno» alla Dtl, bisogna anche trasmettere alla sede Inail (via Pec) un'autocertificazione su un modulo ad hoc, entro il 16 maggio.

Un'altra riduzione del premio (7,08%) è rivolta alle imprese artigiane e si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione: per il saldo 2013, sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, purché non abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e abbiano presentato la richiesta di ammissione al beneficio.

Si applica poi la riduzione dell'11,70% ai premi speciali unitari dovuti per il 2013, a titolo di regolazione, dalle imprese artigiane dell'autotrasporto di merci in conto terzi.

Infine, sono previsti sconti Inail per l'assunzione di particolari tipologie di lavoratori (lavoratori con contratto a termine in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità-paternità, in aziende con meno di 20 dipendenti; disoccupati di lungo periodo; lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riduzione. Il tasso scende al 5,14%

Interessi di mora giù dal 1° maggio

■ Dal 1° maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passeranno dal 5,2233% al 5,14% annuo, facendo registrare così una diminuzione di circa 0,08 punti percentuali rispetto alla precedente misura. A stabilirlo è stato il provvedimento direttoriale dell'agenzia delle Entrate del 10 aprile scorso sulla base della media dei tassi bancari attivi registrata nell'anno 2013.

Gli interessi di mora sono quelli che l'agente della riscossione (Equitalia) applica, decorso sessanta giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento e che poi riversa all'Ente impositore. Pertanto, qualora un contribuente non paghi il debito entro il termine di 60 giorni dal giorno della notifica della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora, calcolati secondo il tasso del 5,14% (dal 1° maggio 2014) solo sulle imposte iscritte a ruolo (e non sulle sanzioni e sugli altri interessi applicati) per ogni giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l'atto e fino al giorno del pagamento, secondo la seguente formula: (importo delle imposte dovute moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo moltiplicato per il tasso di interesse di mora) / 365.

Gli interessi di mora non vanno tuttavia confusi con le altre tipologie di interessi, come per esempio gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, infatti trovano la loro giustificazione nel fatto che le imposte dovute entrano nelle casse dell'Erario con ritardo rispetto a quando avrebbero dovuto

essere incassate. Pertanto, sono applicati – secondo il tasso stabilito da decreti ministeriali – sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d'ufficio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il relativo pagamento e sino alla data della consegna del ruolo all'agente della riscossione.

Tuttavia, qualora il contribuente optasse per la rottamazione dei ruoli consegnati all'agente della riscossione da uffici statali, agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio e agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Regioni, Province e Comuni a Equitalia entro il 31 ottobre 2013 non saranno dovuti né gli interessi di mora né gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Il decreto salva Roma-ter (Dl 16/2014) ha, infatti, prorogato fino al prossimo 31 maggio il termine ultimo per la rottamazione dei ruoli, originariamente fissato al 28 febbraio scorso. Inoltre, la proroga ha ulteriormente spostato fino al 15 giugno 2014 anche il termine per la ripresa delle azioni esecutive da parte di Equitalia, inizialmente fissato al 15 aprile 2014, per consentire ai contribuenti il versamento delle somme dovute ed agli enti creditori la registrazione delle relative operazioni. Pertanto, fino al prossimo 15 giugno Equitalia non procederà con la riscossione coattiva dei carichi dei ruoli e degli accertamenti esecutivi che le sono stati affidati fino al 31 ottobre 2013, a prescindere dalla scelta che farà il contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. Le notifiche ai contribuenti obbligati alla posta elettronica certificata

Se la cartella usa la «Pec» conta la data di ricezione

I termini iniziano a decorrere dall'arrivo dell'atto e non dalla lettura

A CURA DI
Rosanna Acterno

■ Per la notifica tramite Pec (posta elettronica certificata) delle cartelle di Equitalia conta la data di ricezione, a prescindere dal giorno in cui l'assistito o il contribuente ne prendano visione. A decorrere dalla data di ricezione (e non di lettura) scattano, infatti, i termini per impostare la strategia difensiva da seguire: decidere se pagare o meno, presentare ricorso, chiedere l'annullamento in autotutela.

L'invio delle cartelle esattoriali tramite Pec è partito in via sperimentale nel giugno 2013: Equitalia ha notificato gli atti soltanto alle società di persone e di capitali di alcune Regioni, quali il Molise, la Toscana, la Lombardia e la Toscana. Una prima fase che ha fatto da battistrada a una progressiva estensione - a quanto risulta - anche ad altre aree e ai soggetti (anche persone fisiche) obbligati per legge a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. Si tratta, in particolare, oltre alla società sia di persone che di capitali, anche dei professionisti e delle ditte individuali attive non soggette a procedura concorsuale.

Equitalia utilizza gli indirizzi Pec presenti e consultabili presso il registro delle imprese (per le società e le ditte indivi-

duali) e presso gli ordini o collegi professionali (per i professionisti).

La ricezione della cartella tramite Pec impone un cambiamento di abitudini per quei contribuenti che, pur dotati di posta elettronica certificata, non la consultano assiduamente. In tale ipotesi, infatti, le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti, a cominciare dal mancato rispetto dei termini per proporre un eventuale ricorso o per pagare senza ulteriori aggravii di costi, quali interessi di mora e spese per eventuali procedure esecutive.

La Pec rappresenta un mezzo di comunicazione che consente di inviare email con valore legale, quindi opponibile a terzi. L'invio di un messaggio con la Pec, dunque, è equipara-

to a una raccomandata postale con avviso di ricevimento, grazie a cui si attesta giorno e orario esatto della spedizione e della ricezione. Un elemento in grado di evitare all'agente della riscossione numerosi contenziosi tributari che, di frequente, sorgono proprio in merito alla tempistica delle notifiche eseguite secondo le modalità ordinarie di consegna delle cartelle a mano o mediante raccomandata.

Le modalità tradizionali

La modalità di invio della cartella tramite Pec si distingue dagli altri metodi di notifica, pur sempre validi e ancora largamente utilizzati, per l'immediatezza e l'assenza di ulteriori obblighi e adempimenti da parte del notificatore. Oltre all'invio tramite Pec, la cartella può essere notificata più "tradizionalmente" nelle mani del contribuente, o presso il suo domicilio fiscale o, ancora, presso il domiciliatario (per esempio il professionista) eventualmente indicato o, infine, tramite il servizio postale non elettronico.

La notifica nelle mani proprie avviene con la consegna diretta al contribuente presso la sua abitazione. La notifica presso il domicilio invece viene fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita la propria attività. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, il messo notificatore deve consegnare copia della cartella a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non mino-

re di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza di tali persone, la cartella deve essere consegnata al portiere dello stabile dove si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. In ogni caso, il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta, e il messo deve darne notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

L'irreperibilità

L'irreperibilità relativa si verifica qualora non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità del destinatario o per incapacità delle persone o, come spesso accade, per rifiuto della persona. In tali circostanze, il messo è tenuto a depositare la copia nella casa del Comune dove la notifica va eseguita, ad affiggere l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene deve dare notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'irreperibilità assoluta si verifica, invece, qualora nel Comune in cui va eseguita la notifica non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente persona fisica e il messo notificatore non reperisca lo stesso perché risulta trasferito in luogo sconosciuto. A quel punto la notifica deve avvenire mediante deposito di copia dell'atto nella casa municipale e si dà per eseguita il giorno successivo alla data di affissione dell'avviso presso l'albo del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Notifica

● È l'istituto con cui un atto giudiziario o un altro documento viene portato a conoscenza di un determinato soggetto. Si tratta in realtà di un onere imposto al mittente come, per esempio, l'agente della riscossione per avviare la propria pretesa. La notifica può avvenire nelle mani proprie del soggetto destinatario, o presso il suo domicilio fiscale, o presso il domiciliatario eventualmente indicato, o mediante il servizio postale o, ancora, tramite Pec.

L'identikit

Le mosse per impugnare le cartelle di Equitalia



LE STRADE PER IL RICORSO

In caso di impugnazione della cartella per vizi propri imputabili a Equitalia, vigono sempre le regole di impugnazione ordinaria mediante notifica del ricorso con chiamata in causa solo di Equitalia e successiva costituzione in giudizio entro 30 giorni dinanzi alla commissione tributaria provinciale. Invece, per impugnare la cartella per vizi di merito imputabili all'ufficio delle Entrate, se il valore è inferiore a 20mila euro, occorre seguire le regole del reclamo, con notifica prima all'ufficio e, decorsi 90 giorni senza trovare un accordo, con successivo deposito in Ctp



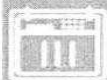
QUANDO LA NOTIFICA RADDOPPIA

In caso di impugnazione della cartella di pagamento sia per vizi propri sia per vizi di merito, il ricorso deve essere notificato sia all'agenzia delle Entrate, sia a Equitalia. Tuttavia, se il valore della lite non supera 20mila euro, occorre proporre reclamo dinanzi all'ufficio delle Entrate, citando contestualmente in giudizio anche Equitalia, e dopo 90 giorni costituirsi in giudizio dinanzi alla Ctp. In questo caso, secondo l'agenzia delle Entrate, Equitalia non potrebbe eccepire l'intempestività della costituzione in giudizio



L'INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE

Mediante la cartella di pagamento vengono richieste non solo somme relative a crediti tributari, ma anche altri crediti, quali, ad esempio, premi Inail, o contributi previdenziali e assistenziali, o ancora contravvenzioni stradali irrogate da enti locali, come i Comuni. Questa circostanza ovviamente rileva per individuare l'autorità giurisdizionale cui ricorrere. Le commissioni tributarie provinciali e regionali possono, infatti, essere adite solo con riferimento ai crediti tributari, e non, ad esempio, per quelli contributivi, per i quali la giurisdizione spetta al tribunale del lavoro



IL RISPETTO DEI TERMINI DI DECADENZA

Uno dei vizi propri della cartella di pagamento che potrebbe determinare la sua nullità è rappresentato dalla decadenza dei termini di notifica. Nel caso delle imposte sui redditi e dell'Iva, infatti, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, per le attività di liquidazione automatica (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di controllo formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

In breve

**RISPARMIO ENERGETICO****La nuova sagoma
ottiene lo sconto**

La detrazione Irpef del 65% per il risparmio energetico spetta anche a chi demolisce e ricostruisce con un cambio di sagoma. Così l' Enea interpreta la nuova definizione di «ristrutturazione edilizia» contenuta nel decreto del Fare (articolo 30 del Dl 69/2013) che, appunto, include ora anche la ricostruzione con una diversa sagoma (ma con la stessa volumetria) nella categoria della «ristrutturazione. L'Enea nella Faq 68-bis sul proprio sito spiega che l'agevolazione fiscale è applicabile dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore del decreto Fare. <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>

CONSORZIO VAL DI NOTO

Il primo cittadino della Città della Contea, Comune capofila, alla riunione con il professore Uccio Barone. Presenti i colleghi di Noto, Avola e Palazzolo Acreide



La riunione dei sindaci ad Avola. Da sinistra, Ignazio Abbate e il primo cittadino di Noto, Corrado Bonfanti. Di spalle, il professore Uccio Barone

Modica insiste, Pozzallo frena

Nuova riunione ad Avola. Ammatuna presente «per ribadire che non sono d'accordo»

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

c. b.) È in programma per domani alle ore 18, nell'aula consiliare di Palazzo San Domenico, la seduta del consiglio comunale aperto sul tema dei Liberi consorzi. L'occasione dovrà servire al sindaco Ignazio Abbate per sentire il polso all'opinione pubblica della sua città e dunque per essere confortato – o meno – nella prosecuzione del suo progetto. Sarà interessante, più che altro, ascoltare l'opinione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali: al di là delle considerazioni di carattere storico e culturale, infatti, bisognerà guardare soprattutto alle prospettive di sviluppo economico del nuovo Consorzio.

CONCETTA BONINI

MODICA. La terza tappa verso l'istituzione del libero consorzio del Val di Noto è stata Avola, sabato mattina. Dopo una prima riunione a Modica e una seconda a Noto, il sindaco Ignazio Abbate è tornato in trasferta per incontrare coloro che in questo momento sono i suoi principali, forse unici, alleati, ovvero i sindaci della zona sud dell'ormai ex provincia di Siracusa. Insieme ad Abbate, al Comune di Avola si sono presentati, oltre ovviamente al sindaco Luca Cannata, il collega di Noto Corrado Bonfanti, quello di Palazzolo Acreide Carlo Scibetta e – a sorpresa – quello di Pozzallo Luigi Ammatuna, che aveva disertato le precedenti riunioni ma ha partecipato a questa «pur – ha precisato – solo per ribadire che non sono d'accordo».

Abbate, che si è già messo in una posizione di leadership, considerando che Modica andrebbe eventualmente ad essere il Comune capofila di questo nuovo Consorzio (spettando questo ruolo, come prevede la legge, a quello più popoloso), si è portato i rinforzi: il segretario generale del Comune di Modica, per fornire assistenza dal punto di vista tecnico e giuridico, e il professor Uccio Barone, preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania e presidente della Fondazione Grimaldi di Modica, per affinare la texture storico-culturale in cui dovrebbe trovare giustificazione questa nuova ipotesi di impostazione territoriale. «E' stata un'altra opportunità di confronto con i comuni – ha dichiarato il sindaco Abbate, dopo la riunione –. L'occasione

per approfondire le peculiarità del nostro territorio. I comuni hanno espresso la volontà di portare avanti il dibattito coinvolgendo la città e i consigli comunali. Il Comune di Palazzolo ha voluto rimarcare il ruolo importante dei comuni montani del siracusano (Ferla, Cassaro, Buccheri, Buscemi e Canicattini Bagni) e la sinergia con il comune di Pozzallo, dove lo scalo portuale costituisce una grande risorsa per tutti. Sono grato del contributo fornito dal professor Uccio Barone che ha sottolineato il profondo legame storico-culturale che unisce i comuni del Val di Noto».

Nei fatti si è trattato di una riunione utile ad approfondire gli aspetti tecnici del percorso, dato che, come ha sottolineato il sindaco di Avola Luca Cannata, «siamo ancora in una fase di studio, perché della legge si attendono ancora i decreti attuativi. Comunque – ricorda Cannata – l'eventuale adesione ad un nuovo consorzio passa dall'approvazione della delibera in consiglio comunale e dal referendum confermativo, a testimonianza che questo passaggio vuole, e deve essere, per forza condiviso con i nostri concittadini». Proprio sotto questo aspetto, tenuto

conto che l'intero iter dovrebbe concludersi entro sei mesi, non bisogna sottovalutare i «rallentamenti» che potrebbero derivare dall'attuale vacatio politica e amministrativa che nei fatti accomuna Rosolini, dove proprio nei giorni scorsi è arrivata la notizia della nomina del commissario dopo la sentenza del Cga che ha annullato le ultime elezioni, e Pachino e Portopalo, dove le consultazioni elettorali si terranno il mese prossimo (gli attuali sindaci, tuttavia, si sono dichiarati d'accordo con l'ipotesi proposta dai colleghi di Modica, Noto e Avola).

I SINDACI DI POZZALLO E ISPICA: «SCELTA SBAGLIATA»

«Vogliamo restare con Ragusa»

MODICA. Il prossimo appuntamento fra i sindaci è stato fissato per il 9 maggio a Pozzallo e non a caso: il sindaco del comune marinaro, Luigi Ammatuna, l'unico del comprensorio modicano presente sabato al vertice avolese, vuole provare a mediare tra le posizioni – allo stato attuale profondamente diversificate – dei Comuni confinanti. Da un lato, infatti, da Modica ad Avola i sindaci sembrano tutti d'accordo nel voler «spezzare le vecchie catene» che li hanno legati alle rispettive istituzioni provinciali di Ragusa e Siracusa, dall'altro i comuni di Scicli, Ispica e della stessa Pozzallo non vogliono separarsi dal capoluogo: «Ho firmato il mese scorso il documento proposto dal sindaco di Ragusa, Piccitto e sono ancora di quell'opinione – spiega Ammatuna –. Sabato sono andato ad Avola proprio perché sono convinto di dover onorare gli inviti dei colleghi e di dover andare formalmente a rappresentare nella sede opportuna la mia posizione: sono convinto che la provincia di Ragusa debba rimanere integra e semmai allargarsi a quei Co-

muni che trovano maggiore omogeneità territoriale con noi piuttosto che con la provincia di Siracusa. Ho accettato di convocare il prossimo incontro a Pozzallo – chiarisce infine Ammatuna – per dare la possibilità ai colleghi di Ispica e Scicli di partecipare e ribadire la loro posizione, che mi risulta sia identica alla mia». E così è, in effetti, come il sindaco di Ispica Piero Rustico ha sempre ribadito, ricordando al collega Abbate che per costruire qualunque progetto per il territorio avrebbe sin dall'inizio dovuto usare maggior cortesia istituzionale: «Se parliamo di Val di Noto, di Sudest, di distretto turistico – ricorda Rustico – è ben evidente che Ragusa ne è parte a pieno titolo: pensare di fare a meno di questa identità è inopportuno e fuori luogo. Tanto più che gli elementi da valutare per compiere una scelta simile sono parecchi e tutti però presuppongono di abbandonare la fissazione sul ruolo del capofila. Guardiamo al territorio e cerchiamo di comprendere che un Consorzio molto piccolo rischierebbe di non contare nulla». **C.B.**